

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOLIDALIA ONLUS - SOCIETA'
COOPERATIVASOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLARICCA NA CORSO VITTORIO
EMANUELE 38

Numero REA: NA - 907636

Codice fiscale: 07755991218

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Repertorio n.104.545

Raccolta n.20.874

**STATUTO
DELLA "SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALIA ONLUS
- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ".
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di **Villaricca (NA)**, al **corso Vittorio Emanuele n. 40**, la Società Cooperativa denominata:

**"Società Cooperativa SOLIDALIA ONLUS
- Società Cooperativa Sociale a r.l. ".
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.**

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2060 (duemilasessanta)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa sociale intende operare, con spirito mutualistico e senza finalità di lucro o speculative, per contribuire a garantire il rafforzamento e la qualificazione economica, tecnica e sociale delle organizzazioni cooperativistiche, solidaristiche e non lucrative.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società e la sua natura sociale così come definita all'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come di seguito determinati, la cooperativa ha come oggetto l'intenzione di operare, attraverso qualsiasi forma si renderà utile o più semplicemente opportuna, per favorire:

- a)** lo sviluppo della produttività sociale e dell'efficienza gestionale dei propri Soci, contribuendo per tale via al raggiungimento dei loro scopi statutari;
- b)** l'integrazione, la collaborazione ed il coordinamento dell'azione dei propri soci, al fine di accrescerne le potenzialità operative e favorirne l'efficacia nel raggiungimento dei rispettivi scopi;
- c)** la diffusione e lo sviluppo della cultura, dei valori e dei metodi propri del movimento cooperativo e, più in generale, delle organizzazioni sociali, solidaristiche e prive di finalità lucrative;
- d)** la promozione di attività di ricerca, studio, formazione, informazione e sensibilizzazione attorno ai valori, ai metodi ed alle

problematiche proprie del movimento cooperativo e, più in generale, delle organizzazioni sociali, solidaristiche e prive di finalità lucrative.

La cooperativa si propone di svolgere in modo stabilmente organizzato qualsiasi attività volta a favorire direttamente od indirettamente i propri Soci, siano essi persone fisiche, società cooperative o loro consorzi, associazioni, fondazioni, enti pubblici o privati, purchè caratterizzati da spirito solidaristico e mutualistico e dall'assenza di finalità lucrative.

In particolare, considerato che la società intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane, diversamente abili, inabili, persone senza fissa dimora, famiglie, donne in difficoltà, immigrati, nomadi rom, detenuti, ex detenuti, tossicodipendenti ecc., in relazione a ciò essa potrà:

- A)** realizzare e gestire stabilmente e/o temporaneamente, in proprio e/o per conto terzi, strutture residenziali e semiresidenziali - centri di pronta accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, per minori, per giovani a rischio, per soggetti diversamente abili e non - case per gestanti e madri con figli - case d'accoglienza per l'infanzia - case famiglia - piccole comunità - comunità educativa - pensionato per minori, maggiorenni e/o anziani - centri diurni - semiconvitti - ostelli per giovani e non - case alloggio - gruppi appartamento - centri antiviolenza - centri di orientamento - centri di ascolto - attività di segretariato sociale - attività e servizi di assistenza domiciliare per anziani - attività e servizi di assistenza domiciliare per disabili - attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati; attività e servizi di assistenza scolastica - attività e servizi di assistenza per minori - attività di assistenza e refezione scolastica - servizio nonni civici - servizio civile - trasporto scolastico - trasporto (prelievo ed accompagnamento) di soggetti diversamente abili e non - centri di ippoterapia - centri semi-residenziali e residenziali - centri di benessere psichico e fisico - centri per immigrati - centri per tossicodipendenti - centri di riabilitazione - residenze protette - centri per sostenere la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo; valorizzare il ruolo attivo dei soggetti nella formazione di proposte progettuali e di servizi, nella valutazione dei medesimi al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi;
- B)** organizzare il soccorso e il trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze ed altri mezzi idonei;
- C)** organizzare servizi di assistenza medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- D)** promuovere la raccolta del sangue e la donazione di organi;

E) gestire servizi di prevenzione, cura, assistenza, riabilitazione, difesa dei diritti umani;

G) gestire e promuovere:

1) attività turistico-ricreative finalizzate al mantenimento o alla riscoperta delle radici culturali dei luoghi mediante l'organizzazione di escursioni, viaggi a scopo storico-culturale, gite, campeggi, eventi sportivi, campi scuola, centri di studio delle lingue e di scambi culturali fra persone di nazionalità diverse;

2) strutture e sedi di turismo sociale, centri marini, montani, termali e salutistici ed in genere ricettivi in Italia e all'estero con lo scopo di far partecipare soci e cittadini ad esperienze particolari o estendere la conoscenza di argomenti o luoghi specifici;

H) partecipare a gare di appalto, pubblici incanti, bandi etc. indetti da enti pubblici e/o privati per la gestione dei servizi sociali, agricoli, industriali, commerciali, di pulizia, di ristorazione, edili ecc.

La cooperativa, che ha per oggetto sociale l'organizzazione di attività per l'inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, intende realizzare i propri scopi sociali anche attraverso attività produttive (principalmente nel settore della trasformazione di prodotti alimentari, agricoli, industriali, e di materie prime in genere) per mezzo delle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori. I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della società ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91. In relazione a ciò la società può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

A) aziende agricole in proprietà o in affitto;

B) attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli propri e/o acquistati;

C) lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;

D) attività di manutenzione di verde pubblico o privato;

E) attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;

F) servizi informativi e pubblicitari, avvalendosi di tutti i mezzi e le collaborazioni adatte allo scopo (audiovisivi, volantinaggio, manifesti, brochure, spot televisivi);

G) produzione, preparazione e confezione di pasti da destinare alla fornitura di ditte, aziende, enti pubblici e privati (enti scolastici, enti sanitari ecc.), secondo il DLgs. del 26 maggio 1997 n. 155;

H) attività enogastronomiche di promozione e recupero delle tradizioni e degli antichi sapori popolari anche a mezzo di diretta gestione di centri di ristoro, sempre nel rispetto delle vigenti leggi.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,

mobiliare, industriale e finanziaria (come attività comunque non prevalenti e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La società cooperativa potrà, nell'ambito dei suoi obiettivi e prerogative:

A) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

B) acquisire e/o ristrutturare immobili anche da concedere in uso a soci e/o da gestire in loro favore per soddisfare i bisogni degli utenti;

C) acquisire e/o ristrutturare immobili ad uso residenziale e per attività sociali e socio-sanitarie da destinare ai soci e/o utenti della cooperativa;

D) promuovere, progettare, coordinare e gestire attività di formazione, addestramento ed orientamento, riconosciute, autorizzate, autofinanziate e/o realizzate anche in convenzione, accrediti o altro, con enti regionali, provinciali, statali e dell'unione europea etc., mirati ai seguenti ambiti:

a). utenti speciali;

b). turismo, beni culturali, spettacolo, antichi mestieri (es: lavorazione del legno, della creta, della pietra, del ferro etc.); informatica;

c). sociale, industriale, agricolo e commerciale;

d). ambientale, naturale e/o artistico e/o architettonico, per il recupero, il ripristino, la tutela e la valorizzazione degli stessi;

Sempre per il perseguimento dei suoi obiettivi la cooperativa può:

A) progettare forme di telelavoro finanziate dai Fondi di Sviluppo Europei (FSE), dal Programma Operativo Regionale (POR) ecc, grazie ai quali saranno possibili: l'istituzione di imprese sociali, lavoro autonomo in ambiti di prodotti/servizi rivolti a soggetti svantaggiati e/o normodotati, aziende ed imprese individuali/collettive, associazioni ed agenzie di collocamento etc.;

B) progettare e programmare interventi di abbattimento barriere architettoniche presso edifici pubblici o privati per mezzo di finanziamenti delle istituzioni pubbliche e private nonché della comunità europea;

C) organizzare convegni, incontri di studio, manifestazioni, approfondimenti, studi, corsi, seminari, conferenze, concerti, mostre,

fiere, viaggi, soggiorni, indirizzati ad eventi congressuali, alla promozione culturale, all'integrazione sociale, alla guarigione biofisica, psicologica e spirituale, al benessere dei cittadini ed in particolare dei soggetti in condizioni di disagio sociale;

D) operare per la diffusione, promozione e coordinamento di iniziative culturali tese all'educazione teatrale, alla musica, alla danza, alla cinematografia, alla fotografia, alla drammaturgia, alla scenotecnica ed alla illuminotecnica in ambito nazionale ed internazionale;

E) promuovere attività fisica e disciplina sportiva, anche attraverso la diretta gestione di impianti sportivi;

F) organizzare mostre, tavole rotonde, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, inchieste, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca;

G) fornire studi di fattibilità, monitoraggio e tutoraggio sociale, consulenza psicologica e tecnica;

H) progettare e gestire piani comunali, provinciali di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, per la tutela e l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi;

I) fornire assistenza amministrativa e gestionale ai propri soci e non, gestendo uno o più centri di elaborazione dati e di assistenza contabile o fiscale, provvedendo in particolare a:

1. curare la tenuta della contabilità generale, fornendo le necessarie elaborazioni di dati ed assicurando la regolare effettuazione di ogni adempimento obbligatorio, ai sensi delle vigenti normative civilistiche e tributarie, curando tutti i rapporti con gli uffici competenti, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia;

2. curare l'amministrazione del personale dipendente, e/o risorse umane in genere, fornendo le necessarie elaborazioni di dati e curando tutti i rapporti con gli uffici competenti, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia;

3. realizzare qualsiasi altro servizio di supporto e di consulenza amministrativa, gestionale e finanziaria, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia;

4. stipulare convenzioni con società, in qualsiasi forma giuridica costituite, centri di elaborazione dati, singoli professionisti, studi associati, organizzazioni professionali, le cui prestazioni siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali, instaurando con tali soggetti rapporti organici di collaborazione;

5. svolgere direttamente o indirettamente ogni attività volta a fornire assistenza in materia finanziaria ed operativa, garantendo, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia, tutto il necessario supporto in materia;

6. curare rapporti con banche ed istituti di credito, diretti

all'ottenimento di specifiche condizioni operative, affidamenti, prestiti e mutui;

7. curare rapporti con pubbliche amministrazioni in materia di assistenza contrattuale, tecnica e legale, nonchè per quanto attiene alle pratiche dirette all'ottenimento di contributi previsti da specifiche disposizioni;

8. curare rapporti con compagnie assicuratrici;

L) curare e coordinare, per conto dei propri soci operanti nell'ambito dell'edilizia economico-popolare, la progettazione delle opere e l'appalto delle stesse, la direzione dei lavori e l'espletamento di tutte le pratiche necessarie al fine di garantire l'assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria;

M) istituire e gestire, in convenzione con gli enti pubblici, servizi quali: "ausiliari del traffico" ai sensi della Legge 142/90; "guardie ecologiche" ai sensi della legge quadro sul servizio di vigilanza ecologica volontaria per la tutela del paesaggio, della biodiversità, dei parchi e delle riserve naturali, dell'ambiente boschivo e rurale; sorveglianza sull'esercizio venatorio e sulla pesca nelle acque interne; osservanza delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano; salvaguardia e protezione degli animali; salvaguardia dei beni artistici e storici; gestione dei rifiuti; osservanza delle normative sull'inquinamento acustico, atmosferico ed idrologico.

Per il raggiungimento dei propri scopi la cooperativa potrà integrare la propria attività con quella di altri enti, cooperativi e non, promuovendo ed aderendo ad altre cooperative e/o consorzi, associazioni, nonchè assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese costituite o costituenti, italiane o straniere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, qualsiasi sia la loro forma giuridica;

promuovere rapporti con le confederazioni, federazioni nazionali, associazioni, enti pubblici e privati etc., ispirati a criteri di massimo coordinamento, con l'obiettivo di realizzare un sistema organico.

La cooperativa sociale è autorizzata a stipulare convenzioni con le regioni, i comuni, le provincie, i ministeri e tutti gli enti pubblici a loro subordinati ed anche con gli enti privati onde concretizzare gli scopi sociali medesimi.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura sociale, immobiliare, mobiliare, finanziaria, commerciale, amministrativa ritenute necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale o connesse, sia direttamente che indirettamente, agli scopi statutari.

Sempre per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà

accettare donazioni, lasciti ed elargizioni.

Al fine di garantire il miglior conseguimento dei propri scopi istituzionali e del proprio oggetto sociale, la cooperativa potrà altresì:
a) promuovere e stimolare forme di raccolta di risparmio, unicamente tra i propri soci, sia a titolo fruttifero che infruttifero, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e comunque previa adozione di uno specifico regolamento approvato dall'assemblea dei soci;

b) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Essa potrà inoltre compiere tutti gli atti necessari e/o utili al conseguimento dello scopo sociale, compiere, pertanto, le operazioni mobiliari e/o immobiliari necessarie a tal fine e tali ritenute dall'organo amministrativo. La cooperativa può ricevere prestiti dai soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci;
- soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in

materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti;

- soci sovventori sono persone fisiche, giuridiche ed altri enti comunque costituiti a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 che pur in possesso dei requisiti richiesti per essere ammessi alla società come soci ordinari, intendano concorrere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. In questo caso le condizioni di ammissione, qualora non risultino da apposite norme regolamentari, saranno stabilite da apposite delibere assembleari.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche, pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento di tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476c.c.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L' Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda

secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto i soci sono obbligati:

a) al versamento amministrativo con le modalità e nei termini fissati dall'organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere

all'assemblea dei soci.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscono il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che previa intimazione da parte degli amministratori, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'assemblea nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne provi la conoscenza da parte dell'interessato (fax, posta elettronica, ecc.). Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'assemblea dei soci. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena

di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento va effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 14 (Termini di decadenza)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro **250,00 (duecentocinquanta virgola zero)**. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o

esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 18 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO V

RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina prevista nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.

Art. 20 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione;

- la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 21 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente articolo 19 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci

aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, ovvero dal coniuge o da parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall' Amministratore unico ovvero dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabili da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 27 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

Art. 31 (Rappresentanza)

L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'amministratore unico o il presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 (Collegio Sindacale)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato con decisione dei soci. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

TITOLO VI - CONTROVERSIE

Art. 33 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003 nominati con le modalità di cui al successivo art. 34, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa costituisce condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 34 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 1.000,00 (mille virgola zero).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile:

b) tre per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra i componenti della camera arbitrale presso la camera di commercio di Napoli e sono nominati dalla stessa camera arbitrale. In difetto di designazione, sono nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla società fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica di ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 35 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una clausola di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa:

- a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato:

Chianese Eduardo

Franca Monteleone

Pezzella Anastasia

Giuliana Settembre

Filippo Improta notaio (impronta del sigillo)

Registrato a Napoli il 09/04/2014 al n.3706/1T.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto del 22/02/2007 mediante M.U.I.